



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del contratto stipulato con l'OE ALFA FCM S.r.l. avente ad oggetto i servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco da svolgersi in modalità in presenza, in streaming o in modalità "mista", per mesi 24- CIG 9163169644- CUI S97345810580201900009.

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è stato delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Vista la determinazione del sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 440, con la quale è stato revocato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Area amministrativa, del dott. Antonino Laganà, a decorrere dal 15 novembre 2023;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 428 del 09/11/2023;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 444, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., con l'espressa previsione del

subentro della dottoressa medesima nelle procedure avviate dal dott. Antonino Laganà e non ancora concluse;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia unicamente per le procedure di acquisto avviate a partire dal 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* al contratto in argomento in quanto avviato a seguito di procedura indetta anteriormente al 1° luglio 2023;

Visto in particolare l’art. 106, comma 1 lettera c) del sopra citato d. lgs. n. 50/2016, in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

Visto l’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) convertito nella L. n. 25/2022 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” il quale al comma 1 lett. a) prevede *“Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)”*;

Visto altresì il comma 7 del succitato art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 in virtù del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera c) in parola, *“il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP)

degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025, come revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 34 del 31 ottobre 2023;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*, nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI S97345810580201900009;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *"Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113"*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Visto il contratto recante CIG 9163169644 stipulato in data 22/07/2022 con l'OE ALFA FCM S.r.l. per i servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco da svolgersi in modalità in presenza, in streaming o in modalità "mista", per un periodo di 24 mesi, e per un importo corrispettivo complessivo massimo pari a euro 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento/00) oltre IVA di legge da corrispondersi, in base ai prezzi unitari offerti per ogni singolo servizio dal fornitore nella propria Offerta Economica, dietro presentazione di regolare fattura relativa ai servizi effettivamente forniti a seguito degli specifici ordinativi formalizzati da parte di AIFA;

Visto all'art. 4 comma 2 del contratto CIG 9163169644 a tenor del quale *"I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 12 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell'indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e documentata dal fornitore"*;

Tenuto conto del costante aumento generalizzato dei prezzi, ingeneratosi a partire dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e proseguito a causa della successiva crisi internazionale;

Preso atto della nota del 10/10/2023, acquisita al prot. AIFA n. 128522/A del 19/10/2023 (All. 1), con cui il fornitore ALFA FCM S.r.l. ha richiesto una revisione dei prezzi limitatamente a n. 3 (tre) servizi, su un totale di n. 7 (sette) servizi contrattualmente previsti, richiedendo in particolare un aumento del 5% del prezzo offerto in sede di gara e contrattualmente pattuito per la fornitura del servizio "catering" di cui alle lettere a) e b) e per la "fornitura acqua e kit per caffè" di cui alla lett. f) della propria Offerta Economica;

Preso atto che la predetta richiesta di revisione dei prezzi è stata formulata dall'OE successivamente ai primi 12 mesi di durata contrattuale (ovvero successivamente al 21/07/2023);

Preso atto che, con e-mail del 24/10/2023, il DEC ha richiesto all'OE la trasmissione di ulteriore documentazione contabile a comprova e che, con nota del 25 ottobre u.s. acquisita al prot. n. 134828 del 02/11/2023 (All.2), il fornitore ha provveduto ad integrare la documentazione già trasmessa;

Vista la nota del DEC del Contratto CIG 9163169644 del 22/11/2023 acquisita al prot. n. 45527/A (All.3) come integrata con successiva e-mail del 22/11/2023 acquisita al prot. n. 145397/A (All.4), con cui il DEC, a seguito di approfondita istruttoria, ha rilasciato il nulla osta alla modifica di cui all'art. dell'art. 106, comma 1 lettera c punti 1 e 2 e comma 7, del d. lgs. n. 50/16 ed alle quali integralmente si rimanda per gli aspetti motivazionali anche circa il rispetto del limite dell'indice ISTAT, pari al 5,3%, e l'avvenuta dimostrazione da parte dell'OE dell'aumento dei prezzi subito in misura largamente superiore al 5% richiesto;

Preso atto che la su menzionata modifica del contratto non comporterà ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo contrattuale autorizzato con Determina dirigenziale AM n. 106/2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende"*;

Vista l'autorizzazione del RUP, trasmessa con e-mail del 24/11/2023 e acquisita al prot. n. 149050/A (All.5) con la quale il RUP, per le ragioni di fatto e diritto già evidenziate nel sopra citato nulla osta del DEC, ha autorizzato la richiesta modifica, avendo verificato la sussistenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall'art. 106 del Codice, in primo luogo, in quanto la modifica in argomento non comporta oneri aggiuntivi per AIFA, non altera la natura generale del contratto, avviene in ossequio ad una clausola contrattuale obbligatoriamente prevista dalla normativa ed è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione quali l'aumento generalizzato dei prezzi di materie prime e beni;

Viste altresì le autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse del RUP e del DEC nei confronti della società istante (All. 6);

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) nn. 1) e 2) e comma 7, del d. lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica del contratto stipulato con l'OE ALFA FCM S.r.l. avente ad oggetto i servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco da svolgersi in modalità in presenza, in streaming o in modalità "mista", per mesi 24- CIG 9163169644.
2. Per effetto della presente modifica è autorizzato l'aumento pari al 5% dei prezzi relativi alla fornitura del servizio "catering" di cui alle lettere a) e b) e alla "fornitura acqua e kit per caffè" di cui alla lett. f) rispetto a quelli offerti dall'OE in sede di gara nella propria Offerta Economica e contrattualmente pattuiti che, per l'effetto, vengono aumentati come segue:
 - a) servizio di catering lett. a):
 - Lunch buffet da € 30,00 ad € 31,50 a persona al giorno oltre IVA,
 - Welcome coffee/coffee break mattutino o pomeridiano da € 10,00 ad € 10,50 a persona al giorno oltre IVA,
 - Cocktail/Light dinner da € 25,00 a € 26,25 a persona al giorno oltre IVA;
 - b) servizio di catering lett. b):
 - Ristoranti I° fascia da € 70,00 ad € 73,50 a persona al giorno oltre IVA,
 - Ristoranti II° fascia da € 35,00 ad € 36,75 a persona al giorno oltre IVA;
 - f) fornitura acqua lett. f):
 - Acqua confezione da 6x500 ml da € 2,90 a € 3,00 a confezione,
 - kit per caffè lett. f): da € 0,69 a € 0,72 a kit.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta modifica contrattuale non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo complessivo massimo pari a euro 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento/00) oltre IVA, già autorizzato in favore di ALFA FCM S.r.l. con Determina dirigenziale AM n. 106/2022.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale

dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente in data 28/11/2023 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati

- 1) Richiesta ALFA FCM SRL del 10/10/2023;
- 2) Documentazione integrativa del 02/11/2023;
- 3) Nulla osta DEC del 22/11/2023;
- 4) Integrazione nulla osta DEC del 22/11/2023;
- 5) Nulla osta RUP del 24/11/2023;
- 6) N. 2 Autocertificazioni circa l'assenza di conflitti di interesse nei confronti della società istante.

Pubblicato sul profilo del committente in data 18/01/2024